



Area Trasformazione del territorio
Servizio Valorizzazione della città storica – sito UNESCO

Grande Progetto *Centro storico di Napoli – valorizzazione del sito UNESCO*
Intervento n. 25: *Teatro Antico di Neapolis Lotto IIIa*

DISCIPLINARE DI INCARICO

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120 del 2020, mediante Trattativa Diretta su MePA, del servizio tecnico di redazione della perizia geologica relativo all'intervento n. 25 *Teatro antico di Neapolis - lotto IIIa* ricompreso nel Grande progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* - POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo operativo: Asse VI – Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

CUP: B64B11000130006 SMART CIG: Z863A049EF

rup: arch. Luca d'Angelo



Premessa

L'Amministrazione comunale ha in corso di realizzazione, tra gli interventi previsti dal Grande Progetto *Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO*, l'intervento n. 25 denominato *Teatro antico di Neapolis - lotto IIIa*.

Il progetto definitivo *Teatro antico di Neapolis: creazione di un parco archeologico urbano – lotto III*, approvato con delibera di Giunta comunale n. 478 del 26 giugno 2013, ha confermato il perseguimento degli obiettivi dei precedenti Lotti I e II, per la messa in luce del monumento e la valorizzazione del complesso architettonico costituito dal monumento stesso e da quelle porzioni significative dell'edilizia moderna che lo inglobano. I risultati conseguiti con i Lotti I e II - sia relativamente alla conoscenza della consistenza e della storia del teatro che per quanto riguarda le relazioni della struttura antica con l'edilizia moderna - hanno indirizzato verso un ampliamento delle aree interessate dall'intervento, includendo, ai vari livelli, porzioni dell'edilizia moderna corrispondenti alla parte orientale dell'*ima cavea* e dell'*orchestra*, alla *scena*, all'asse centrale del teatro, oltre a più limitate zone adiacenti all'*ambulacro interno*. I lavori in fase di esecuzione, attinenti alle lavorazioni previste dal Lotto IIIa proseguono l'attività dell'Amministrazione comunale impegnata negli espropri di diverse unità immobiliari insistenti sull'area del Teatro antico di Neapolis.

Durante le attività di scavo ed approfondimento delle situazioni locali nelle immediate adiacenze di uno dei locali espropriati si è accertata la presenza di una cavità al di sotto della muratura portante della *summa cavea* che delimita un *vomitorio* da un *cuneo*.

La consistente lacuna nel muro ubicato tra il *cuneo* e il *vomitorio* rappresenta una evidente discontinuità fondale in questo settore che interessa anche la verticale delle abitazioni superiori.

I carotaggi geoarcheostratigrafici, previsti in adiacenza a questo muro, hanno dato informazioni sulla concreta situazione fondale per cui è stata progettata una dedicata campagna di indagini consistenti nell'esecuzione di perfori subverticali da eseguirsi lateralmente al setto murario a partire dal martello d'angolo con l'*ambulacro* e proseguendo con almeno altri due perfori (in totale 3 perfori) di cui il terzo da realizzarsi in corrispondenza della lacuna fondale al fine di ottenere la colonna stratigrafica, sottostante il presunto smottamento.

I sondaggi in fondazione sono poi stati affidati alla Ditta Tecno In S.p.A., incaricata anche del monitoraggio strutturale sull'intera area di cantiere, ed eseguiti (nel numero di 4 anziché 3) nel mese di ottobre 2022.

Avendo accertato l'ipotizzata discontinuità fondale, ubicata nel setto murario radiale USM 2535 tra gli ambienti di sostruzione della *cavea: cuneo* (MAF 275) e *vomitorio* (MAF 276) si ha la necessità di ricorrere ad un commisurato intervento di sottofondazione del muro ed è stata richiesta alla Tecno In S.p.A. la realizzazione di una prova penetrometrica DL030 in adiacenza ai sondaggi Si3/S20- Si4/S21.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Oggetto dell'incarico di cui al presente disciplinare è il servizio di redazione della Relazione geologica relativa all'intervento in premessa.

Al fine dell'espletamento dell'incarico il soggetto incaricato svolgerà a propria cura ed oneri tutte le necessarie verifiche, sopralluoghi, analisi, ricerche, rilievi ed elaborati etc., nel rispetto della normativa di riferimento.

In considerazione della complessità della zona ove si rende necessario intervenire, dovrà essere eseguito un sopralluogo mirato alla verifica della tecnologica più confacente allo stato dei luoghi e delle modalità di esecuzione dei micropali di fondazioni per il rafforzamento fondale del setto radiale della *cavea*.

Dovrà, inoltre, essere redatta:

- perizia geologica e campagna di indagine geologica/geofisica che dovrà essere comprensiva almeno della prova sismica Masw;
- relazione tecnica asseverata, in cui verranno esplicitate: metodologia e processo di indagine, normativa di riferimento, e quanto previsto dalle norme di settore al fine dell'ottenimento del parere favorevole del Genio Civile relativamente all'intervento in premessa.



Art. 2 – Modalità operative

L'Affidatario dell'incarico dovrà redigere perizia geologica e campagna di indagine geologica/geofisica contenente la prova sismica Masw oltre alla relazione tecnica asseverata, prevedendo tutte le attività propedeutiche alla redazione della stessa (sopralluoghi, indagini, analisi..)

Art. 3 – Corrispettivo dell'incarico

La parcella professionale delle prestazioni richieste, che si allega, calcolata a norma del decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, art. 6 ammonta a € 3.445,07, oltre 10% per spese e oltre oneri di cassa al 4% ed IVA come previsto per legge. Il suddetto onorario sarà ricalcolato al netto dell'eventuale ribasso che l'Affidatario vorrà offrire in sede di Trattativa Diretta. L'importo, al netto del ribasso offerto, sarà ritenuto congruo, fisso e imm modificabile da parte dell'affidatario dell'incarico e il prezzo sarà remunerativo anche del costo di tutte le indagini necessarie per il corretto ed esaustivo espletamento dell'incarico.

Restano a carico del committente le somme dovute per oneri previdenziali come per legge.

Art. 4 – Durata

I termini per l'espletamento dell'incarico, calcolati in giorni naturali e consecutivi, eventualmente interrotti e/o prorogati solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione comunale, hanno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e terminano entro 10gg dall'avvenuta firma dello stesso.

Non è prevista alcuna revisione del prezzo pattuito per l'esecuzione delle prestazioni.

In considerazione dell'urgenza di dare avvio alla prestazione, a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto 3 Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, l'Amministrazione si riserva di poter procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'incarico si riterrà concluso con l'emissione del certificato di verifica di conformità della prestazione da parte del RUP.

Art. 5 – Obblighi dell'Affidatario

Valgono per l'Affidatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la Stazione appaltante e con i terzi.

L'Affidatario svolgerà l'incarico nell'osservanza del Codice dei contratti e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile unico del procedimento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di lavori pubblici.

L'Affidatario è tenuto a gestire il servizio con propria organizzazione nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare; è tenuto inoltre a:

- rispettare e far rispettare ai propri prestatori, le normative di legge applicabili al proprio settore;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Saranno a carico dell'Affidatario le spese previste per la sottoscrizione del contratto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni in materia.

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi relativi all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro applicabili al settore oggetto di affidamento.

L'Appaltatore svolge l'incarico secondo le esigenze e le direttive del Comune di Napoli e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e resta obbligato all'osservanza di tutte le norme vigenti



in materia di lavori pubblici e sicurezza nei luoghi di lavoro, regolamenti emanati od emananti nulla escluso o riservato nonché per quanto applicabile alle norme del Codice civile, ed in particolare alle seguenti normative:

- D.lgs. n. 50/2016;
- d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, per le parti rimaste in vigore in via transitoria”;
- D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni riguardanti l'oggetto dell'appalto.

Art. 6 - Incompatibilità

L'Affidatario è tenuto a dichiarare di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7 – Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all'Affidatario per l'affidamento di ulteriori incarichi, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente disciplinare. E' prevista solo l'estensione dello stesso incarico in caso di esigenze legate alle tempistiche di consegna delle aree oggetto di esproprio e alle future esigenze di rispondenza degli immobili da acquisire al piano particellare allegato al PUA approvato.

Art. 8 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, sarà corrisposta all'affidatario, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione.

Il saldo sarà erogato dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità della prestazione.

In caso di sospensione delle attività superiore a 60 giorni si provvederà a liquidare quota parte della stessa in funzione del tempo effettivamente intercorso dall'avvio e/o dalla ripresa della stessa.

I pagamenti verranno disposti dopo aver effettuato le verifiche in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi e previa emissione di regolare fattura.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: rilievi, redazione grafici, raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato, salvo che siano attività non ricomprese nel presente capitolato e non siano già previste per legge in capo al soggetto affidatario.

L'Affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore.

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo del contratto d'appalto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti. Sono a carico della Stazione Appaltante i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'Affidatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale. Qualora dalle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento risultino ritardi o



irregolarità dell'Affidatario, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un'attestazione di regolarità contributiva del soggetto (certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento), e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'Affidatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica utilizzando il codice IPA che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante.

Il Comune di Napoli è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. L'affidatario non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dal Comune di Napoli. In mancanza di tale preventivo benestare, il Comune di Napoli non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 9 – Tracciabilità flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 136/10 e ss.mm.ii., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 10 – Riservatezza

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 15.

Art. 11 – Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L'Affidatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 12 – Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevasse inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente disciplinare.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg. lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Al di fuori dei casi previsti ai precedenti punti, il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente disciplinare oltre che degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta per cause dipendenti dall'Appaltatore, obbliga quest'ultimo al pagamento di una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 ed € 1.000,00 stabilita dalla Stazione Appaltante in base alla gravità di ciascuna inadempienza e al danno cagionato. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua



applicazione.

Art. 13 – Garanzie

Garanzia definitiva

L'Affidatario è altresì tenuto a prestare una garanzia definitiva, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività, in considerazione dell'eventuale esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante.

Polizza assicurativa

L'affidatario deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale che dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico.

Art. 14 – Responsabilità dell'Affidatario

L'Affidatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Disciplinare, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Stazione appaltante o del Responsabile unico del procedimento.

L'Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, in conformità alle norme di riferimento vigenti.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 15 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto d'appalto che sarà stipulato, nessuna esclusa od eccettuata, bollo, copie, registrazione fiscale e ogni altro eventuale onere, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 16– Altri oneri e obblighi dell'affidatario

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Disciplinare sono riconosciute necessarie al corretto espletamento dei lavori affidati.

L'Affidatario dovrà provvedere agli oneri assicurativi mediante stipula di apposita polizza per danni ai soggetti impegnati nell'espletamento del servizio, ai consulenti e verso terzi.

Art. 17 – Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia secondo quanto stabilito all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata semplice secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvate con delibera di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016.

Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 19 – Inadempienze e risoluzione del contratto

E' facoltà della Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice



Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'Affidatario, qualora non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Affidatario stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro. Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Affidatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera a raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla delibera di Giunta comunale n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento. Per il ripetersi di gravi inadempimenti, pretese contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Affidatario salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Affidatario stesso. All'Affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 20 – Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 21 – Condizioni generali di contratto

L'Affidatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.



Art. 22 – Codice di comportamento

L'Affidatario, nell'espletamento dell'incarico, si obbliga ad attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del d.P.R. n. 62/2013. L'inosservanza, per effetto dell'art. 2, comma 3, di detto Codice, determina l'applicazione di una sanzione in una percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale determinata dal responsabile unico del procedimento, in relazione alla gravità della violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione, in prima applicazione del nuovo atto regolamentare, per il danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto.

L'Affidatario, inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 5 di detto Codice, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della Stazione appaltante anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori autoritativi o negoziali per conto della medesima Stazione appaltante in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16, del D.lgs. n. 165/2001.

L'Affidatario si impegna, inoltre, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avendo riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da detto Codice, a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi della procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura, a riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, informata che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostituito dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza, a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto inclusi quelli eseguiti a favore di altri soggetti.

Art. 23 – Protocollo di legalità e Patto di Integrità

Il presente affidamento è soggetto al "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007, consultabile sul sito dell'ente.

Con delibera n. 797 del 3 dicembre 2015 la Giunta comunale ha approvato altresì il "Patto di Integrità" recante regole comportamentali volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, sottoscritto per il Comune di Napoli dal competente Dirigente, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara/affidamento.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs. n. 101/2018 i dati forniti dal Professionista saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

Art. 25 – Divieto di cessione del contratto

Come disposto dall'art. 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.



Art. 26 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Napoli e dallo stesso accettate.